

CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO CON
RENDICONTAZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE
RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO DEI
DOCUMENTI INERENTI ALLA RILEVAZIONE SULLA
CONSISTENZA E LA DISLOCAZIONE TERRITORIALE
DEGLI APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI DI
LINGUA LADINA, MÒCHENA E CIMBRA NELLA
PROVINCIA DI TRENTO – ANNO 2021**

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Dotazione minima	3
Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 5 – Consegna del materiale da recapitare.....	3
Art. 6 – Obblighi a carico dell'ISPAT	4
Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 9 – Durata del contratto.....	5
Art. 10 – Importo del contratto.....	5
Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto	5
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	5
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	5
Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	6
Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	6
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	6
Art. 19 – Divieto di subappalto	7
Art. 20 – Tutela dei lavoratori	7
Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto	7
Art. 22 – Sicurezza	7
Art. 23 – Trattamento dei dati personali	7
Art. 24 – Garanzia definitiva	8
Art. 25 – Obblighi assicurativi	8
Art. 26 – Penali.....	8
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	8
Art. 28 – Recesso.....	9
Art. 29 – Definizione delle controversie	9
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità.....	9
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione.....	9
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	10
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	10
Art. 35 – Norma di chiusura	10

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di recapito con rendicontazione a tutte le famiglie residenti nella provincia di Trento dei documenti inerenti alla “Rilevazione sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra nella provincia di Trento – Anno 2021”, secondo le modalità specificate nel contratto di appalto e nel presente Capitolato speciale.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.
3. Il primo recapito del materiale alle famiglie deve avvenire, con servizio di rendicontazione, entro la prima settimana di ottobre 2021, mentre il secondo recapito, senza il servizio di rendicontazione, nel periodo ancora da definire novembre-dicembre 2021.

Art. 2 – Dotazione minima

1. Per la corretta esecuzione del servizio l'appaltatore deve possedere una struttura aziendale idonea a recapitare nei termini indicati la corrispondenza a tutte le famiglie presenti sull'intero territorio della provincia di Trento.

Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 si concretizza per l'appaltatore nel ritiro della posta in partenza dall'operatore economico indicato dall'ISPAT e nel recapito della corrispondenza a tutte le famiglie trentine.
2. L'appaltatore deve quindi prevedere un servizio di rendicontazione mediante un *report* almeno a cadenza settimanale per evidenziare all'ISPAT i casi di mancato recapito solamente dopo la prima consegna.
3. Come indicato all'art. 1, comma 3, le attività di recapito della documentazione sono suddivise in due momenti distinti.
4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Le prestazioni specifiche in capo all'appaltatore sono specificate nel presente capitolato.
5. Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore deve mettere a disposizione dell'ISPAT un servizio di assistenza al fine di gestire e risolvere tempestivamente eventuali problemi, nonché dare risposta alla sopravvenienza di particolari esigenze tecniche. A tal fine l'appaltatore indica all'ISPAT un referente unico dedicato alla gestione del contratto, i cui riferimenti (nominativo, cellulare, indirizzo e-mail) devono essere comunicati al Direttore dell'esecuzione dell'ISPAT in fase di avvio del servizio. Il referente può essere sostituito solo previa comunicazione formale all'ISPAT.
6. Al termine del contratto l'appaltatore deve eliminare dai propri sistemi informativi in maniera permanente tutti i dati inerenti alla documentazione ricevuta e agli indirizzi delle famiglie trentine.
7. È vietata qualunque comunicazione dei dati in possesso dell'appaltatore a terzi non autorizzati in forma scritta dall'ISPAT.

Art. 5 – Consegna del materiale da recapitare

1. Con la redazione del verbale di inizio servizio, l'ISPAT indica all'appaltatore l'operatore economico che provvede alla consegna delle buste da recapitare, già da lui suddivise per C.A.P. o secondo le diverse modalità concordate.
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del materiale l'appaltatore deve recapitare le buste a tutti gli indirizzi indicati.

3. Dopo il primo recapito l'appaltatore, come indicato all'art. 3, comma 2, deve informare il Direttore dell'esecuzione dei mancati recapiti attraverso il proprio servizio di rendicontazione.
4. Per il secondo recapito non è richiesto il servizio di rendicontazione.
5. Il mancato rispetto del termine di consegna delle buste comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 26 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'ISPAT

1. L'ISPAT si impegna ad indicare all'impresa incaricata della stampa e preparazione delle buste le modalità di predisposizione delle stesse, al fine della loro spedizione e le modalità di suddivisione del materiale (per C.A.P. o altro), indicando altresì anche il luogo di consegna del materiale all'appaltatore.

Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
- c) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, e successive modifiche e integrazioni;
- d) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni”*;
- e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*;
- f) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- h) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- j) il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla normativa nazionale di cui al D.lgs. n. 136 del 2003 (Codice della privacy), aggiornato con D.lgs. n. 101 del 2018, e succ.mod., nonché la normativa vigente in materia di segreto statistico;
- k) la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (*“Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale ...”*);
- l) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimangono in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le

Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.3) le istruzioni al responsabile del trattamento dei dati.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 9 – Durata del contratto

1. Il contratto ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata massima fino al giorno 31 dicembre 2021. I precisi termini di esecuzione come indicati in via generale all'art. 1, comma 3, vengono definiti in sede di consegna del servizio.
2. Il servizio si considera interamente adempiuto anche se prima della scadenza della durata massima di cui al comma 1, sono stati recapitati dall'appaltatore tutte le buste oggetto del presente contratto di appalto.

Art. 10 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'ISPAT è la dott.ssa Giuliana Grandi, direttore dell'Ufficio rilevazioni e ricerche demografiche e sociali.
2. L'eventuale modificazione del nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'ISPAT per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, l'ISPAT ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto controfirmato dall'appaltatore.

Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
2. Poiché il numero delle famiglie trentine indicato in sede di procedura di affidamento è stato stimato all'anno 2020, resta salva la facoltà per l'ISPAT di fare applicazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento/diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni, ai medesimi prezzi e condizioni.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'ISPAT provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore a servizio compiutamente svolto.
2. Ai fini del pagamento a titolo di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di

attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

3. Il pagamento è disposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione eseguito secondo le modalità previste dall'art. 31 della legge provinciale n. 23 del 1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nei documenti contrattuali.

4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

5. L'ISPAT provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte dell'ISPAT, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'ISPAT trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'ISPAT direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'ISPAT si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di verifica.

2. L'ISPAT evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere all'ISPAT, nei tempi e nei modi specificati dall'Istituto, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali.

3. L'ISPAT si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, l'applicazione di penali e la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d) punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, l'ISPAT prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d) punto 2, della legge provinciale n. 2 del 2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'ISPAT qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'ISPAT solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'ISPAT, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'ISPAT. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'ISPAT può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'ISPAT.

Art. 19 – Divieto di subappalto

1. Per la tipologia delle prestazioni richieste e il doveroso rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 aggiornato) non è ammesso il subappalto.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 22 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dell'art. 32, commi 4 e ss., della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

Art. 23 – Clausola sociale lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81 del 2008, e succ. mod..

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi alle famiglie trentine. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Il Responsabile del trattamento è la Dirigente dell'ISPAT.
2. Con la stipulazione del contratto di appalto, l'appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dall'ISPAT e dal Titolare del trattamento dei dati.
5. La nomina di Responsabile del trattamento dei dati è valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dall'ISPAT e si considera automaticamente revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile deve restituire tutti i dati personali all'ISPAT e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto all'ISPAT.
6. L'ISPAT e il Responsabile si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in quanto l'appalto è sotto soglia comunitaria e il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore avviene in un'unica soluzione finale.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o dell'ISPAT.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'ISPAT, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dall'ISPAT un'eventuale proroga, viene applicata la penale pari all'1 % (uno per cento) per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate nel capitolato speciale d'appalto, l'ISPAT si riserva di applicare una penale massima fino a Euro 10.000,00 (diecimila/00): l'entità della eventuale penale è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'ISPAT, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50 del 2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, o subappalto, in violazione degli articoli 18 e 19 del presente capitolato;
 - d) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - e) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'ISPAT presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'ISPAT stessa, in conformità all'art. 16, comma 3, del presente capitolato;
 - f) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 % del valore del contratto;
 - g) violazione della normativa in materia di legalità;
 - h) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della *privacy*.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'ISPAT non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'ISPAT e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento-ISPAT (...), identificato con il CIG n. (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento-ISPAT (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento-ISPAT (...)."

3. L'appaltatore deve comunicare all'ISPAT i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'ISPAT ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'ISPAT verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica all'ISPAT gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'ISPAT deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato nel contratto.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'ISPAT ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'ISPAT ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e succ. mod. (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale alla pagina:

http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/amministrazione_trasparente_pat/CodiceComportamento2014.pdf, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 35– Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.